



PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(2020 – 2022)
di
Parkar Srl

(approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico in data 31/01/2020)

Deve preliminarmente evidenziarsi che, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 97/2016, Parkar Srl è obbligata a redigere un Piano di prevenzione della corruzione che incorpori in sé il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/20

Sommario

1. Premessa	4
2. Definizione del concetto di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”	5
3. Quadro normativo	5
4. Comunicazione del PTPCT e formazione dei destinatari	9
5. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa	9
6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	10
7. Il processo di gestione del rischio corruzione	12
7.1 Analisi del contesto esterno	13
7.2 Analisi del contesto interno	13
7.3 La valutazione del rischio.....	14
7.4 Il trattamento del rischio.....	17
8. Cronoprogramma e azioni conseguenti all’adozione del PTPCT	19
9. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (PTI)	21
Premessa	21
10. Definizione di trasparenza	21
11. Il quadro normativo di riferimento	22
12. Attuazione del programma e obblighi di pubblicazione	23
13. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali	24
14. Monitoraggio e controllo	25
15. Sistema sanzionatorio	25
16. Accesso civico	25
17. Entrata in vigore	26

ALLEGATI

- Allegato 1 - Elenco processi
- Allegato 2 - Gestione rischi
- Allegato 3 - Misure di prevenzione della corruzione
- Allegato 4 - Registro degli eventi rischiosi
- Allegato 5 - Elenco degli obblighi di pubblicazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del triennio 2020-2022 (in seguito anche PTPCT), è stato redatto in conformità alle disposizioni della L. 190/2012 e tiene conto delle indicazioni integrative, dei chiarimenti e degli indirizzi metodologici forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13/11/2019 rappresentando per Parkar Srl lo strumento di definizione delle proprie strategie di contrasto alla corruzione e di programmazione delle misure di prevenzione dei rischi corruttivi.

Parkar col presente documento, integrato dalle misure adottate a garanzia della trasparenza, intende fornire gli strumenti operativi necessari per individuare i requisiti specifici del sistema di gestione del rischio corruzione, allo scopo di stabilire, attuare, mantenere efficienti e migliorare le misure organizzative finalizzate a prevenire, nel contesto in cui opera la società con le proprie attività, il verificarsi di condotte corruttive.

Queste ultime, in particolare, sono considerate tanto con riguardo alla c.d. corruzione passiva, attraverso la quale si realizza un danno nei confronti della società, quanto in riferimento a quella c.d. attiva, secondo cui il soggetto agisce con l'intento di far conseguire un vantaggio che si realizza nella sfera giuridica e/o patrimoniale dell'ente.

In altri termini, il PTPCT, previa una completa analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione nell'ambito dell'ente, si prefigge principalmente lo scopo di: (i) ridurre le opportunità che nel contesto organizzativo della società si manifestino e realizzino fenomeni corruttivi; (ii) rappresentare uno strumento per incrementare la capacità di individuare fatti di corruzione; (iii) incrementare i livelli di trasparenza amministrativa ed integrità nell'esercizio delle attività di Parkar Srl, anche al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Piano individua come destinatari i componenti degli organi di amministrazione e governo, tutto il personale dipendente della società Parkar Srl, i soggetti terzi che pur non dipendenti della società operano e svolgono funzioni per conto della stessa ovvero ad essa comunque riferibili, nonché, le parti terze che intrattengono con essa, rapporti di natura contrattuale o occasionale.

Tutti i destinatari sono tenuti a partecipare al processo di gestione del "rischio corruzione", a collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e ad osservare le misure contenute nel Piano, segnalando situazioni di illecito, tra le quali rientrano anche i casi di personale conflitto di interessi.

Il coinvolgimento sarà assicurato, in particolar modo, nei seguenti termini:

- a) partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) partecipazione attiva in sede di attuazione delle misure.

Si evidenzia peraltro che il presente piano deve essere collocato in un contesto di governance caratterizzato dall'attività di direzione e coordinamento con la società capogruppo, ovvero CTM S.p.a.

Inoltre, tale documento, come indicato dallo stesso legislatore nella L. 190/2012, ha durata triennale, dev'essere aggiornato annualmente e deve prevedere, anche in scansione temporale e graduale,

l'attuazione di misure volte alla prevenzione del rischio corruzione.

2. Definizione del concetto di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”, definizioni aggiornate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che integrano e superano le precedenti definizioni.

Pertanto, si distingue una definizione di corruzione, ovvero “i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di prevenzione della corruzione, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla L. 190/2012”.

Per cui, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la prevenzione della corruzione che introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Occorre, dunque, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse e nelle quali sono comunque coinvolte risorse pubbliche.

3. Quadro normativo

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Circa l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina contenuta nella Legge n. 190/2012, l’art. 1, comma 59 di tale provvedimento normativo prevede quanto segue:

“Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Ci si riferisce, quindi, a tutte le amministrazioni dello Stato - compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, alle istituzioni universitarie, agli Istituti autonomi case popolari, alle Camere di commercio, a tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, etc.

Alla luce di ciò, sembrerebbero per l’effetto esclusi dai destinatari della Legge n.190/2012 gli enti privati

in controllo pubblico.

Tuttavia, il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 individua come "Destinatari" i seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 190 del 2012;
- Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
- istituzioni universitarie (v. oltre: FAQ A.N.A.C.);
- enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali);
- enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate e società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi).

La legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome ed enti locali (art. 1, co. 60). Analoga disposizione non si rinviene per le società controllate dallo Stato. Tuttavia, come visto sopra, numerose disposizioni normative della stessa legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati si riferiscono a questi soggetti. In considerazione di ciò e della espressa menzione dei soggetti di diritto privato in controllo delle autonomie territoriali, ad avviso dell'Autorità, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, la norma non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei destinatari anche gli enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni centrali, atteso che gli stessi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali.

Questa interpretazione sembra peraltro coerente con quanto previsto in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, dall'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 sopra richiamato, da cui si evince che anche in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale, debba essere nominato un Responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico e adottato un Piano anticorruzione.

Come detto in precedenza, per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2). Come sopra indicato, tra le società in controllo pubblico ed

rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente.

Invero, non può non segnalarsi la determinazione n. 831 del 03.08.2016 (pubblicata sulla G.U. n. 35 del 24.08.2016), con cui l'A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Dall'analisi di questo documento emerge con evidenza la conferma dell'inclusione delle società in controllo pubblico tra i destinatari dell'obbligo di elaborare, adottare ed attuare un Piano di prevenzione della corruzione.

Infine, il 15 ottobre 2016 l'*International Organization for Standardization* ha pubblicato la norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione, poi ratificata dall'ente italiano UNI in data 20.12.2016, definendo gli standard in materia di prevenzione della corruzione e candidandosi a diventare il parametro internazionalmente riconosciuto per prevenire fatti corruttivi e diffondere una cultura basata sull'etica e la buona condotta. La norma tecnica ISO 37001 può senza dubbio essere ritenuta una best practice a cui gli enti collettivi potranno guardare al fine di adottare un approccio sistemico rivolto al contrasto e alla prevenzione della corruzione.

Alla luce di quanto detto finora, i riferimenti normativi rilevanti sono i seguenti:

Disciplina generale per le Pubbliche Amministrazioni:

- D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” Disciplina nazionale di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità;

Disciplina nazionale di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 5 sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- La norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione;

Disciplina specifica in tema di privacy:

- Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati - Parere 2/2016 sulla pubblicazione dei dati personali ai fini della trasparenza nel settore pubblico;
- D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- Delibera del Garante della protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

I principali atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

- Deliberazione n. 72/2013 della CIVIT (ora A.N.A.C.) di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla L. n. 190 del 2012;
- Deliberazione ANAC n. 9 del 9 settembre 2014 recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei PTPC, dei PTTI e dei Codici di Comportamento”;
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;
- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

4. Comunicazione del PTPCT e formazione dei destinatari

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è destinato a tutto il personale dipendente della Società.

In seguito alla sua approvazione con delibera dell'Assemblea dei Soci, sarà diffuso con specifico ordine di servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Società Trasparente".

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni d'illegalità considerati nel presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In particolare, è di fondamentale importanza che la Società garantisca la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte dei diversi soggetti che, a vario titolo, operano nell'ambito delle aree a rischio, in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla legalità.

Per questo la Società ritiene di adottare, su proposta del RPCT, momenti formativi/informativi rivolti a tutto il personale coinvolto nelle aree a rischio corruzione, sia apicale che non, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

5. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa

Parkar è una società a responsabilità limitata con un unico socio, CTM S.p.a., ed è stata costituita appositamente con l'obiettivo di gestire:

- i parcheggi pubblici;
- i servizi di rimozione dei veicoli in sosta vietata;
- il trasporto di disabili;
- le officine per le manutenzioni e le riparazioni meccaniche ed elettriche;
- i servizi di promozione e pubblicità;
- i servizi di distribuzione dei titoli di viaggio;
- qualunque altra attività collegata o connessa al trasporto pubblico locale.

Nell'ambito dello svolgimento delle predette attività e per il conseguimento dello scopo che ne costituisce l'oggetto, la società potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio. La società è così organizzata:

l'Assemblea dei soci, a cui spettano tutti i poteri previsti dalla normativa e dallo statuto;

un **Amministratore Unico**, investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nonché della rappresentanza legale nei confronti dei terzi e al quale compete di indirizzare e coordinare l'attività delle diverse aree funzionali;

un **Sindaco Unico**, a cui affidare le attività di controllo di gestione e di revisore legale, nominato dall'Assemblea dei soci in data 4 dicembre 2019, per gli esercizi 2019-2021.

Alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico operano:

il settore **Gestione operativa sosta**;

il settore **Gestione amministrativa sosta**.

6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Ruolo fondamentale nella predisposizione e nell'attuazione del piano triennale assume la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a cui l'ordinamento sembra aver assegnato il ruolo di soggetto su cui fa perno l'intero sistema. Tale soggetto risponde all'esigenza di individuare, nell'ambito di ciascun ente, il riferimento per la conduzione e vigilanza delle attività di prevenzione.

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma VII statuisce che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza debba essere nominato dall'organo di indirizzo politico e individuato tra i soggetti titolari di incarichi dirigenziali in capo all'ente. La scelta del Responsabile deve comunque tener conto di eventuali situazioni relative a possibili conflitti di interesse, evitando per quanto possibile che il soggetto designato sia coinvolto in processi a rischio.

Sono attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi ed onerosi compiti, tra cui quello di predisporre gli strumenti idonei a preservare e difendere l'amministrazione, ovvero l'ente di diritto privato partecipato da soggetti pubblici, da possibili comportamenti in grado di sfociare in azioni e conseguenze legate alla corruzione, nonché quello di monitorare l'attività amministrativa ed intervenire preventivamente per evitare il verificarsi di eventi corruttivi.

A tal proposito, Parkar Srl è consapevole che la trasparenza sia uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è presidiata dagli obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche dalle ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012.

Con riguardo ai compiti del RPCT, si riportano di seguito i diversi ruoli che assume all'interno di ciascuna amministrazione e i compiti ad essi connessi così suddivisi:

in materia di prevenzione della corruzione:

- obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- elabora la proposta del Piano da sottoporre all'organo di indirizzo politico, affinché venga adottata entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendone la responsabilità;
- obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, L. 190/2012);

in materia di trasparenza:

- svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione;
- segnalare gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
- ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento all'accesso civico generalizzato;

in materia di whistleblowing:

- ricevere e prendere in carico le segnalazioni;
- porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;

in materia di inconferibilità e incompatibilità:

- capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive;
- segnalazione di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità all'ANAC;

in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA):

- sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Con Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, l'ANAC ha fornito delle indicazioni interpretative ed operative in relazione ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT. In riferimento ai primi, in tale documento si specifica che il legislatore non ha espressamente richiamato i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT ma ha voluto assegnare un obiettivo di carattere generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione. Pertanto, i poteri del RPCT riguardano la predisposizione degli strumenti più appropriati al raggiungimento di tale obiettivo (quali il PTPCT, misure di prevenzione specifiche) e la fase del controllo e della verifica sulla loro effettiva attuazione. Non spetta, tuttavia, al RPCT l'accertamento di responsabilità ossia sulla fondatezza dei fatti oggetto di eventuale segnalazione. Per tali attività è lo stesso legislatore che indica, in caso di mancata attuazione delle misure, la comunicazione da parte del RPCT ad altri soggetti per l'adozione delle azioni conseguenti di loro competenza.

Sui poteri istruttori del RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva viene indicata la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Nella Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", si fa un esplicito rinvio a quanto sopra descritto.

Parkar Srl con delibera dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 6/03/2017 ha provveduto a nominare il

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del dott. Ing. Roberto Murru, soggetto che ricopre altresì l'incarico di Amministratore Unico della società.

In ragione delle ridotte dimensioni dell'organizzazione societaria, non è stato ritenuto necessario nominare soggetti c.d. referenti anticorruzione, come previsti dalla direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2013, con compiti di supporto alle attività del Responsabile. Qualora la Società dovesse procedere alla nomina dei referenti anticorruzione, questi ultimi, inoltre:

- concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e verificano il rispetto da parte dei dipendenti delle prescrizioni del Piano;
- concorrono al monitoraggio periodico delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- promuovono e organizzano, nei confronti dei dipendenti e degli altri soggetti destinatari del Piano, attività formative e di aggiornamento volte a prevenire fenomeni di maladministration nelle attività poste in essere dalla Società, nonché a diffondere standard di comportamento fondati su valori etici coerenti con la mission sociale.

In ogni caso, ogni informazione richiesta e oggetto di approfondimenti da parte del Responsabile ovvero dei suoi referenti, sarà trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. Il processo di gestione del rischio corruzione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Parkar Srl, al fine di adottare una adeguata procedura di individuazione mirata verso i rischi corruttivi, si è attenuto alle indicazioni contenute nelle determinazioni adottate e diffuse dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in tal modo recependo le specifiche prescrizioni enunciate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono.

Ai fini dell'analisi della "nuova" metodologia proposta dall'ANAC per la gestione del rischio, appare utile individuare in maniera sintetica le diverse fasi in cui è suddiviso il processo:

1) Analisi del contesto

- a. analisi del contesto esterno
- b. analisi del contesto interno

2) Valutazione del rischio

- a. identificazione degli eventi rischiosi
- b. analisi del rischio
- c. ponderazione del rischio

3) Trattamento del rischio

- a. Individuazione delle misure

b. programmazione delle misure

7.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto in cui si sviluppano le attività della Società rappresenta la prima fase di analisi, propedeutica alla successiva fase di gestione del rischio corruttivo rilevante. In altri termini, le specificità relative all'ambiente esterno nel quale Parkar Srl opera, devono essere analizzate in esito ad un processo conoscitivo mirato, attraverso cui giungere ad una consapevolezza delle dinamiche sociali, economiche e culturali del territorio, facendo emergere le principali influenze e pressioni a cui una simile struttura può essere sottoposta, ai fini della identificazione e analisi dei rischi e, conseguentemente, della individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche.

L'analisi in questione costituisce un aspetto indispensabile anche nella predisposizione del Piano anticorruzione, così come evidenziato nella già citata determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, nel presupposto che il fenomeno corruttivo si sviluppa e persiste nell'ambito dei processi in cui il soggetto esterno (utente, fornitore, appaltatore, ecc.) interagisce con l'organizzazione aziendale.

Ebbene, presupposto fondamentale da cui far partire l'analisi in esame è evidentemente quello secondo cui il territorio nell'ambito del quale si esplicano le attività di Parkar Srl non può essere ritenuto impermeabile alla corruzione dal momento che in passato è emersa la presenza di soggetti coinvolti in episodi a sfondo corruttivo.

Pur non essendo mai stata la Società coinvolta in passato, come non lo è attualmente, in procedimenti penali, è evidente che alcune delle attività che vengono poste in essere potrebbero essere potenzialmente interessate da un effettivo e concreto rischio specifico di corruzione (ed es. le attività di (i) acquisizione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti provenienti da soggetti pubblici nazionali o sovranazionali, (ii) selezione e gestione dei rapporti con i partner commerciali, (iii) conferimento incarichi di consulenza, selezione e rapporti con i fornitori di beni o servizi, etc.).

7.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità.

Il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il PNA 2019 ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management. Il PNA 2019 diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

L'analisi del contesto interno è stata pertanto avviata procedendo in primo luogo alla rivisitazione della metodologia utilizzata per la progettazione, realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", in base alle indicazioni metodologiche previste nel PNA 2019.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è la cosiddetta "mappatura dei processi", ovvero l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi con riferimento all'attività

svolta dalla società.

L'ANAC attribuisce grande importanza a questa attività, affermando che essa rappresenta un “requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio”.

Obiettivo è, dunque, quello di addivenire all' identificazione di un elenco completo dei processi aziendali, con l'indicazione di una loro descrizione al fine di comprenderne le modalità di svolgimento e consentire di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Appare opportuno precisare che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

Per questo motivo, il presente Piano ha individuato e considerato, come attività a rischio corruzione ex L. 190/2012, quelle indicate dal PNA, nella sua versione aggiornata ad ottobre 2015 e, segnatamente, quelle compatibili alla realtà aziendale di riferimento che di seguito sono indicate:

- a) Acquisizione e progressione del personale;
- b) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- d) Affari legali e contenzioso.

La mappatura dei processi è stata illustrata e condivisa con ciascun responsabile del processo e, per la parte di propria competenza, con il responsabile dei processi individuati, secondo il metodo ispirato alle indicazioni elaborate e diffuse dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione. Peraltro, si è ritenuto di esaminare distintamente, dandone anche evidenza grafica, le attività a rischio direttamente svolte in prima persona dalla Società, da quelle che, in ragione della ridotta pianta organica, e per effetto di alcune convenzioni sottoscritte tra le parti, sono realizzate e gestite da personale della consorziata CTM S.p.A.

7.3 La valutazione del rischio

Conclusa la fase di analisi del contesto interno, il processo di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio ovvero “la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione”. È la macro-fase in cui la società procede all'identificazione, analisi e confronto dei rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Esso si articola in tre fasi:

- 1) Identificazione del rischio
- 2) Analisi del rischio
- 3) Ponderazione

Fase 1 Identificazione del rischio

La fase di identificazione degli eventi rischiosi, la quale ha come responsabile l'intera struttura organizzativa e non esclusivamente il RPCT, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si potrebbero concretizzare eventi di corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Al fine di pervenire ad una corretta identificazione dei rischi Parkar procede secondo il seguente percorso logico:

- a) definizione dell'oggetto di analisi, Parkar ha individuato quale livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi, il processo. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi;
- b) definizione e selezione delle tecniche di identificazione e delle fonti informative. Al fine di procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno impiegare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative. Il processo di identificazione degli eventi rischiosi si può avvalere di diverse tecniche e strumenti di supporto, ciascuno dei quali però si concentra sulla rilevazione esclusivamente di alcuni aspetti delle situazioni di rischio, facendo quindi preferire un'applicazione congiunta o sequenziale delle diverse tecniche al fine di superare i limiti intrinseci di ciascuna di esse.

Parkar, ha fatto ricorso alle seguenti fonti:

- ❖ l'analisi dell'esperienza passata, riferita al patrimonio di conoscenze detenuto dai soggetti presenti nell'organizzazione. Tale tecnica rappresenta sicuramente una fonte informativa importante per arrivare a identificare gli eventi rischiosi;
- ❖ incontri e interviste con i responsabili degli uffici o il personale aziendale e, più in generale di tutti quei soggetti che a qualunque titolo, essendo coinvolti nel processo stesso, possono contribuire ad una loro corretta identificazione e descrizione. Le interviste sono sia strutturate, attraverso l'utilizzo di un questionario, sia informali;
- ❖ le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- ❖ le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- ❖ le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.

c) individuazione dei rischi associabili all'oggetto di analisi e loro formalizzazione nel PTPCT.

All'esito delle attività appena descritte, Parkar ha provveduto alla creazione del "Registro degli eventi rischiosi", nel quale sono riportati tutti gli eventi relativi ai propri processi adeguatamente descritti, specifici per il processo nel quale sono stati rilevati e non generici. Per ogni processo quindi è stato individuato un evento rischioso.

Fase 2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha il duplice obiettivo di:

1. analizzare i fattori abilitanti della corruzione, al fine di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente;
2. stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi dei fattori abilitanti

Con riferimento all'analisi dei "fattori abilitanti", ovvero dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, questa riveste particolare interesse ai fini della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, poiché consentirà di individuare misure specifiche di prevenzione più efficaci.

Parkar, al fine di determinare le misure specifiche di trattamento più efficaci ha individuato i seguenti fattori abilitanti proposti dall'Autorità nel PNA 2019, attraverso il coinvolgimento della propria struttura organizzativa e grazie al supporto del RPCT:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Fase 3 Stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio

Come già anticipato, l'Allegato al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016, divenendo l'unica a cui fare riferimento per la predisposizione del PTPCT.

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l'utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016.

Il cambio di metodologia da parte dell'ANAC si basa sull'assunto che, allo stato attuale le amministrazioni non dispongono di serie storiche sulla frequenza dell'accadimento di fatti di corruzione o, laddove siano disponibili, queste sono scarse e poco affidabili e pertanto propone l'utilizzo di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- a) Scegliere l'approccio valutativo (Parkar adotta un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza così come suggerisce l'Anac nel PNA 2019);
- b) Individuare i criteri di valutazione, che possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo

o delle sue attività componenti.

Il PNA 2019 denota alcuni indicatori di stima del livello di rischio:

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

c) Rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto b). Le informazioni possono essere rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati, oppure attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment). In ogni caso, per le valutazioni espresse bisognerà esplicitare sempre la motivazione del giudizio espresso e fornire delle evidenze a supporto. Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

d) Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico. Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza (punto b). Per la misurazione è stata applicata una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso). Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si arriva ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all’oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

7.4 Il trattamento del rischio

E’ inteso come la definizione delle misure di prevenzione dei rischi.

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

1. Individuazione delle misure
2. Programmazione delle misure

Fase 1 Individuazione delle misure

Obiettivo della prima fase del trattamento è stata quella di elencare le misure di prevenzione da abbinare ai rischi di corruzione.

In questa fase, dunque, Parkar procede con l'individuazione delle misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche:

- ❖ controllo;
- ❖ trasparenza;
- ❖ definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- ❖ regolamentazione;
- ❖ semplificazione;
- ❖ formazione;
- ❖ sensibilizzazione e partecipazione;
- ❖ rotazione;
- ❖ segnalazione e protezione;
- ❖ disciplina del conflitto di interessi;
- ❖ regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai requisiti:

- ❖ Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione;
- ❖ Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- ❖ Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- ❖ Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Fase 2 Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure viene realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi descrittivi:

- ❖ fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione

intende adottare la misura;

- ❖ tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- ❖ responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- ❖ indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

8. Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del PTCP

L'orizzonte temporale e la durata del presente Piano è individuato in tre anni. Secondo le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, tuttavia, entro il 31 gennaio di ogni anno è previsto il suo aggiornamento. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha individuato il programma delle attività da realizzarsi per attuare le misure previste dal presente Piano.

All'atto della sua adozione, la Società ha ben chiaro il programma delle attività da porre in essere nel primo anno di vigenza per realizzare nel modo più opportuno un'efficace tutela del rischio corruzione.

Per gli anni successivi e, fatto salvo l'aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in seno al quale potranno essere meglio calibrati ulteriori interventi che dovessero rendersi opportuni o necessari per le finalità perseguite, è previsto, al momento, il monitoraggio della efficacia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il controllo della sua adeguatezza ad eventuale novelle normative e modifiche organizzative che dovessero interessare il contesto della Società.

2020

- Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte dell'organo amministrativo monocratico aziendale;
- Diffusione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a tutti i livelli aziendali secondo quanto ivi previsto;
- Individuazione di nuove e più specifiche aree di rischio, nonché delle relative misure di prevenzione;
- Approvazione ed attuazione di un piano formativo sulle tematiche corruzione e della trasparenza;
- Adozione di un regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico;
- Adozione di una procedura interna al fine di porre in essere una corretta e trasparente gestione in

materia di conflitto di interessi, incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e “incompatibilità successiva” (c.d. pantouflage) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013;

- Informatizzazione dei processi nelle aree sensibili al rischio al fine di consentirne la tracciabilità;

2021

- Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e recepimento degli interventi posti in essere nel precedente anno;
- Monitoraggio di adeguatezza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative;

2022

- Monitoraggio di adeguatezza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.

9. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTI)

Premessa

Il programma per la trasparenza e l'integrità, conformemente a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Difatti, tale documento si colloca nell'ambito degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione all'interno della società.

A conferma di ciò, si ricorda che secondo la legge n. 190/2012 la trasparenza si colloca tra le misure preventive dei fenomeni corruttivi cd. "trasversali", in quanto adottabile nella totalità dei processi istituzionali.

Il presente Programma, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definisce i modi e le iniziative per assicurare un adeguato livello di trasparenza, di legalità, di cultura dell'integrità nell'esercizio dell'attività della società.

Attraverso l'attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un controllo diffuso sull'operato dell'Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

- Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono:
- Responsabilizzare gli amministratori pubblici;
- Ridurre corruzione, illeciti e conflitti di interesse;
- Ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche;
- Migliorare la performance delle amministrazioni.

Una delle principali modalità di attuazione di questa nozione di trasparenza è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati individuati non solo da precisi obblighi normativi, ma eventualmente anche in forma autonoma dalla singola Amministrazione: tutti questi dati devono trovare posto in una apposita sezione del sito, denominata "Amministrazione/Società trasparente" per fornire alla cittadinanza un punto di accesso informativo chiaro ed esauriente sulle azioni e le strategie di miglioramento dell'Amministrazione ai fini, come si è già detto, del perseguimento degli obiettivi di legalità e buona gestione delle risorse pubbliche.

10. Definizione di trasparenza

La normativa vigente (con particolare riferimento al d.lgs. n. 150/2009, alla Legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 33/2013, al d.lgs. n. 39/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016) definisce la Trasparenza dell'Amministrazione pubblica come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Inoltre, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che "la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere,

direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”. (Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016).

Relativamente alla trasparenza, il PNA 2019 richiama i più importanti provvedimenti dell’Autorità in materia, ed in particolare:

- la deliberazione n. 1309/2016, recante “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- la deliberazione n. 1310/2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- la deliberazione n. 1134/2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

11. Il quadro normativo di riferimento

A livello nazionale il Programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 2009/2011 con il decreto legislativo n. 150/2009.

L’articolo 10 del D.Lgs 33/2013 dispone che “Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma per la trasparenza ed l’integrità da aggiornare annualmente”. Tale programma ha l’obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

La determinazione A.N.A.C. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, indica che le società controllate adottano un Programma per la trasparenza e l’integrità, che costituisce di norma una sezione del PPC, in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.

Nel Programma, pertanto, sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Inoltre, così come indicato nella Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, Parkar Srl si impegna, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. La “pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di

esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

12. Attuazione del programma e obblighi di pubblicazione

Sulla base della vigente normativa, considerando la natura iure privatorum di Parkar Srl, sul sito della società i dati e le informazioni sono pubblicati:

- in forma chiara e semplice, in modo da essere comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto;
- con l'indicazione della loro provenienza, previa attestazione di conformità all'originale in possesso della società.

In particolare, la società Parkar Srl, con riferimento alle attività di pubblico interesse svolte, s'impegna a pubblicare:

- i riferimenti normativi sull'organizzazione e l'attività della società, indicando un link di rinvio al sito www.normattiva.it;
- l'atto costitutivo, lo statuto della società e il Codice Etico;
- i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, in relazione ai quali si indicano l'autocertificazione riguardo all'inesistenza di cause d'inconferibilità e/o incompatibilità d'incarichi ex d.lgs. 39/2013; l'indicazione relativa ad eventuali altre cariche ed incarichi ricoperti presso enti pubblici e privati; il compenso, con indicazione dei trattamenti aggiuntivi riconosciuti a titolo di viaggi e missioni ove pagati con fondi pubblici, connessi all'assunzione della carica, i compensi connessi all'assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica nonché quelli connessi all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o privati; le dichiarazioni di cui agli artt. 2,3 e 4 della L. 441/1982;
- l'articolazione degli uffici, con annesso organigramma aziendale;
- i contatti ufficiali di telefono e posta elettronica della società;
- l'indicazione nominativa, curricula dei collaboratori e consulenti cui sono stati conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza resi con prestazioni prevalentemente personali (locatio operis) con relativa indicazione della durata dell'incarico e del compenso concordato;
- le informazioni relative al personale, e in particolare una serie di dati legislativamente previsti, inerenti i dirigenti (in carica e cessati), la dotazione organica, i tassi di assenza nonché i documenti frutto della contrattazione collettiva;
- i regolamenti adottati dall'azienda, anche in ottemperanza a norme di legge, che disciplinano le modalità per il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi;
- l'avviso di selezione per ogni procedimento di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi che sia avviato, con evidenza dei criteri di selezione, nonché l'esito della procedura, da rendersi noto con le eventuali cautele che siano imposte nel caso specifico dalla normativa sulla

privacy;

- l'indicazione, anche attraverso rappresentazioni grafiche, delle partecipazioni detenute, anche in via minoritaria, in enti e società nonché informazioni sulla tipologia di rapporto ed attività svolta in favore di tali società; per quelle società partecipate e controllate, anch'esse tenute all'adempimento degli obblighi di trasparenza, deve essere inserito, in corrispondenza, il collegamento con i siti internet nei quali devono essere pubblicati i relativi dati;
- i dati relativi alle tipologie di procedimenti avviati e seguiti dalla società, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 33/2013;
- i bandi per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi allegati, con una scheda sintetica riportante l'evidenza dell'oggetto dell'appalto, i criteri di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'importo a base d'asta, il numero dei concorrenti partecipanti, l'indicazione del soggetto aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione e l'indicazione in percentuale dei pagamenti effettuati entro i termini previsti dal contratto, con relativo obbligo di pubblicazione ed aggiornamento a cadenza semestrale dei sopracitati dati;
- I provvedimenti finali assunti in esito ad eventuali procedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nel caso di importi superiori ad € 1.000 nonché eventuali regolamenti interni assunti dalla società per disciplinare l'assunzione di tali provvedimenti; l'indicazione specifica, nelle forme espressamente previste dall'art. 26 d.lgs. 33/2013, dei soggetti beneficiari dei provvedimenti di cui sopra ove assunti;
- i bilanci d'esercizio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013;
- le informazioni identificative degli immobili posseduti e relativi canoni di locazione e di affitto versati o percepiti;
- gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio, gli eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- la carta dei servizi;
- le informazioni relative a possibili class action proposte;
- i dati inerenti i pagamenti, ossia l'indicatore di tempestività, l'IBAN e i pagamenti elettronici;
- le informazioni ambientali;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il regolamento sull'accesso civico.

Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato 5

13. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione. Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei

dati” (di seguito RGPD) e nel D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento in materia di protezione dei dati personali.

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella Deliberazione del 02.03.2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, eseguito da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

La tutela dei dati sensibili (oggi definiti nel Regolamento UE dati “particolari” e dati “giudiziari”) di cui agli artt. 9 e 10 del citato Regolamento europeo, è assicurata da Parkar S.r.l. con particolare impegno e attenzione.

La Società ha predisposto un piano di adempimenti al fine di conformarsi alla nuova normativa e ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD), persona esperta in materia, che ha il compito di vigilare e di dare consulenza all’interno dell’azienda in modo da garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito.

14. Monitoraggio e controllo

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge un controllo continuo sul rispetto degli obblighi di trasparenza di cui è destinataria la Società. In particolare, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 33/2013, esercita “un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico all’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

Tali verifiche, che possono essere espletate anche mediante indagini a campione, sono effettuate periodicamente nel corso dell’anno anche mediante la collaborazione dei dirigenti e responsabili delle unità operative.

Oltre ad una verifica periodica, il Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con i soggetti sopra indicati, svolge, almeno una volta l’anno ed entro il 31 dicembre, un monitoraggio programmato che dia conto:

- dello stato di attuazione del programma;
- della verifica degli obblighi di pubblicazione;
- dell’esito delle verifiche effettuate durante l’anno. All’esito redige un prospetto riepilogativo.

15. Sistema sanzionatorio

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa applicabile, l’organo amministrativo dà mandato alle strutture aziendali competenti per la comminazione delle sanzioni applicabili, conformemente alla normativa di settore.

16. Accesso civico

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza.

L’accesso civico è modalità di esercizio del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative che Parkar Srl ha eventualmente omissso di pubblicare,

nonché del diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalla Società ulteriori rispetto a quelli oggetto della pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Con l'intento di disciplinare l'istituto e garantire il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative, la Società adotterà a riguardo un regolamento.

17. Entrata in vigore

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 31/01/2020 ed è entrato in vigore a decorrere dall'avvenuta pubblicazione in pari data dello stesso sul sito web istituzionale, all'interno della sezione "Società trasparente".

Eventuali variazioni, revisioni, integrazioni e aggiornamenti possono essere effettuati ogni qual volta il Responsabile e la società lo ritengano opportuno.

Formano parte integrante del Piano i suoi allegati.

Resta fermo l'aggiornamento annuale, così come richiesto dalla legge. In ogni caso, la società si riserva di intervenire e di aggiornare il programma in caso di ulteriori precisazioni ed indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.